



ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO 16 NOVEMBRE 2021, N.23

ONERI RELATIVI ALLE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DEGLI ENTI E AMMINISTRAZIONI, COINVOLTI IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012, IN RELAZIONE AL COMMA 3 ART. 6-SEXIES D.L. 26 APRILE 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE CON LEGGE 24 GIUGNO 2013 N. 71. PERIODO 1/1/2020-31/12/2021 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO 16 NOVEMBRE 2021, N.24

STANZIAMENTO FONDI SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI IN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO 6



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Ordinanza n. 23 del 16 Novembre 2021

ONERI RELATIVI ALLE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DEGLI ENTI E AMMINISTRAZIONI, COINVOLTI IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012, IN RELAZIONE AL COMMA 3 ART. 6-SEXIES D.L. 26 APRILE 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE CON LEGGE 24 GIUGNO 2013 N. 71. PERIODO 01/01/2020-31/12/2021.

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1' agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;

- l'art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;

- l'articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

- l'art. 57 comma 12 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2021.

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015" il quale, tra l'altro, all'art. 6-sexies, comma 3, "Assunzioni del personale" stabilisce che "I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122";

Dato atto che con l'articolo 1, comma 761 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, è stato ulteriormente prorogato il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del succitato decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, al 31 dicembre 2019 e che è stato fissato il limite di spesa pari a 500.000 euro, nell'ambito e nei limiti delle risorse delle contabilità speciali

previste dall'art. 2, comma 6 del succitato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sulle quali sono assegnati le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

Dato atto inoltre che il 92,3% delle risorse del succitato Fondo per la ricostruzione sono state assegnate alla Regione Emilia-Romagna in base all'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014;

Richiamata la propria Ordinanza n. 14 del 13 giugno 2019, con la quale:

- si autorizzava la somma di euro **461.500,00** al fine di rimborsare le spese sostenute dalle Direzioni Generali Regionali, dagli Enti Locali e loro forme associative, in conseguenza del sisma 2012, per prestazioni di lavoro straordinario delle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, rese nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;
- si autorizzava il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile preposto, ai sensi del decreto 103/2013, all'adozione degli atti di liquidazione delle somme autorizzate, a liquidare, a favore delle amministrazioni beneficiarie, il 100% delle spese risultanti dalle rendicontazioni ricevute

Visto l'art. 14, comma 9, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 che recita: "Il termine di cui al *comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2013, n. 71*, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° agosto 2012, n. 122*, e, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021, nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui al comma 6 del predetto articolo 2.";

Ritenuto pertanto di autorizzare i seguenti budget a copertura delle spese per il riconoscimento degli oneri di straordinario, reso dal personale degli enti coinvolti, per i periodi a fianco indicati:

- euro 300.000 periodo 01/01/2020 – 31/12/2020
- euro 276.900 periodo 01/01/2021 – 31/12/2021

Dato atto che con apposito Decreto si liquideranno le ore di straordinario, preventivamente autorizzato, a favore delle amministrazioni sulla base di rendicontazioni

ricevute (comprensive di oneri riflessi e Irap) a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, che presenta sufficiente disponibilità, nei limiti stabiliti dalle norme sopra citate;

DISPONE

1. di autorizzare i seguenti budget al fine di rimborsare le spese sostenute dalle Direzioni Generali Regionali, dagli Enti Locali e loro forme associative, in conseguenza del sisma 2012, per prestazioni di lavoro straordinario delle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, rese nei periodi a fianco di ciascuno indicati:
 - euro 300.000 periodo 01/01/2020 – 31/12/2020
 - euro 276.900 periodo 01/01/2021 – 31/12/2021nei limiti delle disposizioni contenute nell'art. 6-sexies, comma 3 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 9, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;
2. Dato atto che con apposito Decreto si liquideranno le ore di straordinario, preventivamente autorizzato, a favore delle amministrazioni sulla base di rendicontazioni ricevute (comprensive di oneri riflessi e Irap) a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122 che presenta sufficiente disponibilità;
3. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(Firmato digitalmente)



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 24 del 16 Novembre 2021

**STANZIAMENTO FONDI SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI IN CONTRATTO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO**

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1' agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l'art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "*disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- l'articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante "*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*" convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio

2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

- l'art. 57 comma 12 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2021.

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamate le ordinanze commissariali:

- n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite "*Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012*" come da ultimo modificata dall'ordinanza n. 31 del 12 novembre 2020 ed in particolare l'art. 5;
- n. 35 del 28 dicembre 2020 "Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57";

Rilevato che:

- al fine di far fronte alle esigenze proprie della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, dei Comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici, delle Prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, si rende necessario attivare le procedure per l'assunzione di personale ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 e dell'articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 (di seguito denominato "personale straordinario");
- in aderenza a quanto precedentemente autorizzato il sottoscritto Commissario Delegato con l'ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2018 ha bandito una procedura aperta per Accordo Quadro aggiudicata all'Agenzia di somministrazione lavoro Randstad Italia Spa, con la quale è stato stipulato l'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 finanziato per € 36.000.000,00 Iva inclusa;

- con decreto commissariale n. 192 del 10 febbraio 2020, suddetto Accordo Quadro è stato prorogato con scadenza 31 dicembre 2020, sussistendone le condizioni;
- con la conversione del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, avvenuta con Legge 13 ottobre 2020 n.126, e la definitiva approvazione dell’art. 57 comma 12 è stata autorizzata la possibilità per lo scrivente Commissario di avvalersi del personale straordinario anche per l’annualità 2021, rifinanziandone la spesa; pertanto, con la citata ordinanza n. 35/2020, è stato avviato il procedimento finalizzato alla modifica dell’Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, limitatamente al posticipo della durata a tutto il 30 giugno 2021 per la prosecuzione della fornitura di personale con contratto di somministrazione e contestualmente è stato stimato il fabbisogno e sono state avviate le procedure selettive per l’assunzione a tempo determinato di 296 unità suddivise in diverse tipologie professionali;
- conseguentemente, con decreto commissariale n. 2343 del 29 dicembre 2020, nelle more dell’espletamento delle predette procedure selettive per la sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui alla citata ordinanza 35/2020, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si è provveduto alla modifica dell’articolo 7 dell’Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 posticipandone la durata a tutto il 30 giugno 2021;
- con proprio decreto n. 1000 del 29/06/2021 “Modifica dell’Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 sottoscritto con Randstad Italia S.p.a. relativo al servizio di somministrazione lavoro temporaneo”, modificato dal decreto n. 1097 del 14/07/2021, è stato modificato l’articolo 7 dell’Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 posticipandone la durata a tutto il 31 ottobre 2021, nelle more del completamento delle procedure concorsuali in corso per la sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui all’ordinanza 35/2020 come modificata dall’ordinanza 13/2021, e dell’assegnazione dei vincitori presso le sedi degli enti destinatari, al fine di dare continuità ai servizi e alle attività mediante una continuità contrattuale e lavorativa del personale attualmente assunto con contratto di somministrazione lavoro;

VISTI i propri decreti:

- n. 1116 del 16/7/2021 avente per oggetto “Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 81 unità di personale di categoria C – profilo professionale “Istruttore Amministrativo-Contabile” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012 e del dissesto idrogeologico. Approvazione graduatoria definitiva
- n. 1117 del 16/7/2021 avente per oggetto “Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 96 unità di personale di categoria C – profilo professionale “Istruttore Tecnico” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012 e del dissesto idrogeologico.

Approvazione graduatoria definitiva;

- n. 1118 del 16/7/2021 avente per oggetto “Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 43 unità di personale di categoria D – profilo professionale “Funzionario Amministrativo-Contabile” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012 e del dissesto idrogeologico. Approvazione graduatoria definitiva;
- n. 1119 del 16/7/2021 avente per oggetto “Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 90 unità di personale di categoria D – profilo professionale “Funzionario Tecnico” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012 e del dissesto idrogeologico. Approvazione graduatoria definitiva;
- n. 1258 del 05/08/2021 avente per oggetto “Assegnazione personale a tempo determinato di cui all’ordinanza n. 35 del 28/12/2020, modificata dall’ordinanza n. 13 del 07/05/2021”;
- 1273 del 26/08/2021 avente per oggetto “Seconda assegnazione personale a tempo determinato di cui all’ordinanza n. 35 del 28/12/2020, modificata dall’ordinanza n. 13 del 07/05/2021”;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 30 del 19/11/2019 “Stanziamiento fondi salario accessorio lavoratori in contratto di somministrazione di lavoro temporaneo”, con la quale si stabiliva la modalità di erogazione del salario accessorio ai lavoratori con contratto di somministrazione e si dava atto della copertura finanziaria a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto decreto-legge n. 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012, disponibili sulla contabilità speciale n. 5699 aperta a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna;

CONSIDERATO:

- che occorre dare continuità all’erogazione del salario accessorio del personale somministrato cui trattasi, così come stabilita dalla propria ordinanza n. 30/2019;
- che le procedure per l’assegnazione del personale di cui ai Decreti n. 1258/2021 e n. 1273/2021 sono concluse;
- che al personale assunto a tempo determinato, sia con assunzione diretta da parte del Commissario, sia con assunzione diretta da parte degli enti, potrà essere erogato il salario accessorio previsto dal vigente CCNL comparto Funzioni Locali – triennio 2016 – 2018 – sottoscritto in data 21/05/2018, e dai rispettivi CCDI dei singoli enti presso cui il personale presterà servizio;
- che la spesa riferita al salario accessorio di cui trattasi, oltre ad oneri riflessi ed Irap, previsti per legge, sarà a carico dei fondi del Commissario delegato come di seguito indicato:
 - a) fino all’annualità 2020 la copertura finanziaria della spesa relativa al salario accessorio spettante ai lavoratori in somministrazione è da individuarsi sui fondi stanziati dall’ordinanza n. 30 del 19/11/2019, di cui al punto precedente;

- b) per l'annualità 2021 la spesa per il personale straordinario trova copertura sulle risorse di cui al comma 12, art. 57, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126 per complessivi € 23.075.000,00, di cui 7.500.000,00 per le assunzioni conseguenti alle procedure selettive approvate;

VISTO il vigente CCNL comparto Funzioni Locali – triennio 2016 – 2018 – sottoscritto in data 21/05/2018;

DISPONE

- 1) di confermare le modalità di erogazione del salario accessorio, stabilite con propria ordinanza n. 30/2019, fino all'annualità 2021, che qui si riportano per maggiore chiarezza:
- a) che i Direttori operativi del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, istituiti con apposita nomina con il decreto n.1901 del 15 ottobre 2019 e s. m., trasmettano per la propria competenza:
- (i) l'elenco dei lavoratori in contratto di somministrazione conservata agli atti;
- (ii) la documentazione che attesti la valutazione e le somme erogabili onnicomprensive *(dalla quale si evinca un trattamento equiparabile a quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato)* e che sulla base della suddetta documentazione venga disposto il riconoscimento del salario accessorio;
- b) che il Direttore dell'esecuzione del contratto fatte le verifiche necessarie trasmetta all'Agenzia interinale competente elenchi autorizzatori a liquidare il salario accessorio con l'erogazione della prima retribuzione utile;
- 2) di dare atto che per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, la quantificazione delle somme da erogare avvenga con i criteri definiti dai singoli CCDI degli enti presso i quali i lavoratori sono assegnati, e l'erogazione avverrà secondo questo schema:

DATORE DI LAVORO	ENTE DI ASSEGNAZIONE	COMUNICAZIONE ATTI	ENTE EROGANTE	FINANZIAMENTO
Regione Emilia-Romagna e Enti che hanno optato per l'assunzione diretta	Regione Emilia Romagna / Enti	Invio degli atti di cui al punto 1, lettera a) all'Agenzia per la ricostruzione Sisma 2012, che, previo controllo, darà il nulla osta all'ente per il pagamento.	Regione Emilia Romagna / Enti	Il Commissario delegato rimborserà le somme su specifica richiesta dell'ente, comprensive di oneri riflessi ed Irap, dettagliatamente specificati
Commissario Delegato	Enti/Prefetture/Mibac	Invio degli atti di cui al punto 1, lettera a) all'Agenzia per la ricostruzione Sisma 2012, che li inoltrerà, previo controllo, agli uffici preposti al pagamento degli stipendi	Commissario Delegato per il tramite della Regione Emilia Romagna con la procedura "cedolino stipendi"	Commissario Delegato

- 3) che la spesa riferita al salario accessorio di cui trattasi, oltre ad oneri ed Irap, previsti per legge, sarà a carico dei fondi del Commissario delegato come di seguito indicato:
- a) fino all'annualità 2020 la copertura finanziaria della spesa relativa al salario accessorio spettante ai lavoratori in somministrazione, è da individuarsi sui fondi stanziati dall'ordinanza n. 30 del 19/11/2019, di cui al punto precedente;
 - b) per l'annualità 2021 la spesa per il personale straordinario trova copertura sulle risorse di cui al comma 12, art. 57, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126 per complessivi € 23.075.000,00, di cui 7.500.000,00 per le assunzioni conseguenti alle procedure selettive approvate

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT)

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)